

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1410}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ROBERTI, TRANTINO, DELFINO, MENICACCI, PIROLO, TURCHI, SANTAGATI, ABELLI, CHIACCHIO, DAL SASSO

Presentata il 21 dicembre 1972

Proroga delle norme contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 777, autenticamente interpretata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1038, in merito alla prestazione del lavoro straordinario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge n. 777 del 28 ottobre 1970 autenticamente interpretata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1038, alcune categorie di personale dipendente dai servizi dei ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali e della Corte dei conti (personale amministrativo), sono state autorizzate a prestare lavoro straordinario pari a 50 ore mensili per il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva ed a 60 per il personale ausiliario ed operaio.

La relazione che accompagna il disegno di legge, tradotto poi nella citata legge 28 ottobre 1970, n. 777, ebbe largamente ad illustrare le ragioni di questo aumento delle ore straordinarie che, nella pratica attuazione, hanno corrisposto alle esigenze degli uffici interessati.

Queste prestazioni straordinarie, infatti, hanno consentito al personale di fronteggiare,

con lodevole impegno, gli accresciuti compiti amministrativi, resi sempre più gravosi dall'applicazione del riassetto delle carriere e delle retribuzioni del personale, nonché dalla crescente azione dello Stato nei vari settori economici, finanziari e sociali che richiedono, per lungo tempo ancora, prestazioni intense oltre l'orario d'obbligo, al fine di sistemare tutte le posizioni individuali e collettive di uno stragrande numero di dipendenti ed ex dipendenti ansiosi di conseguire, al più presto, i benefici derivanti dalle varie norme contenute nella recente riforma, ed in altre leggi contemporanee, tra cui quella a favore degli ex combattenti.

E da tener presente, inoltre, che quanto prima sarà dato corso ai lavori concernenti la riforma tributaria, per cui gran parte del personale delle amministrazioni interessate sarà impegnato per un tempo di durata non preventivabile ma certamente lunghissimo per cui si impone la necessità di prorogare

gli effetti della legge 28 ottobre 1970, n. 777, sopra richiamata, in modo da poter far fronte alle esigenze dei servizi tenendo conto che per la copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento è già stato previsto apposito accantonamento sul fondo speciale per l'anno 1973.

Considerate le ragioni esposte, che rendono necessaria la proroga della legge citata, confidiamo nell'unanime assenso degli onorevoli colleghi per una rapida approvazione della proposta che sottoponiamo, a tal fine, al vostro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 777 con l'interpretazione autentica della legge 6 dicembre 1971, n. 1038, sono prorogate per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1973.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1973 in lire quindici miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.